REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3519/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che occorre modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2151/82 (3), per tener conto dei regolamenti seguenti :

— regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico (4) ;

— regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti (5) ;

— regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 sono aggiunti un nono, un decimo e un undicesimo trattino, così redatti :

« — i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85,

— i beneficiari dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti, nel testo previsto dall'articolo 33 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85,

— i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall'articolo 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

(1) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 97.
(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.
(3) GU n. L 228 del 4. 8. 1982, pag. 4.
(4) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1.
(6) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.